



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NAPOLI SEZIONE 41

riunita con l'intervento dei Signori:

- DI PERSIA DR. FELICE Presidente
- SCOTTO DI CARLO AVV. GIOVANNI Relatore
- TUCCILLO AVV. LUIGI Giudice
- _____
- _____
- _____
- _____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 10138/07
depositato il 02/03/2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.2001/A/110 I.C.I. 2001
contro COMUNE DI CASAMARCIANO
proposto dal ricorrente:

~~PROCELA FOS... PRESSIONE DELLA PRESSIONE~~

~~VIA ALABARDIERI 1 80121 NAPOLI NA~~

difeso da:

NANIA FRANCESCO
VIA ALABARDIERI 1 80121 NAPOLI NA

SEZIONE

N° 41

REG.GENERALE

N° 10138/07

UDIENZA DEL

25/06/2008 ore 09:00

SENTENZA

N°

615/41/08

PRONUNCIATA IL:


25 GIU. 2008

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23 DIC. 2008

Il Segretario

[Handwritten signature]



Con ricorso del 2/3/2007, la Congregazione delle ~~Alpi, di Pontale~~
~~della Valle~~ con sede in ~~Vicenza~~ (VI), in persona del suo legale
rapp.te pro-tempore, rapp.ta e difesa dal dott. Francesco Nania, impugna
l'avviso di accertamento per omessa denuncia e versamento ICI, anno
2001 in atti, emesso dal Comune di ~~Monte~~ (VI).

Parte ricorrente lamenta: decadenza dell'azione di accertamento;
illegittimità dell'avviso di accertamento che non ha tenuto conto
dell'esenzione di cui all'art.7 1° comma lett.I del D.lgs. 504/1992; carenza
di motivazione; violazione delle norme del procedimento amministrativo;
illegittimità della sanzione per omessa denuncia; errato conteggio degli
interessi di mora; carenza di legittimazione attiva del funzionario
comunale; richiesta di consulenza tecnica. Chiede l'accoglimento del
ricorso con condanna alle spese.

Si costituisce ritualmente l'Ufficio accertatore, rapp.to e difeso dal
dott. Nunzio Rovito, che evidenzia: la Congregazione ha adibito gli
immobili oggetto della tassazione ICI a scuola per l'infanzia, a casa di
riposo per anziani, i cui servizi sono erogati a fronte di un corrispettivo,
regolarmente dichiarato ai fini delle imposte dirette, come risulta dalla
documentazione in atti; l'amministrazione non è affatto decaduta
dall'azione di accertamento; contrasto con le norme costituzionali della
prospettazione del ricorrente sull'applicazione delle norme del diritto
canonico; natura esclusivamente commerciale dell'attività espletata.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

La Commissione rileva, l'Ente religioso è annoverato tra gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti. Tale nozione indica una
categoria giuridica propria dell'ordinamento statale e non
dell'ordinamento canonico, non è intrinseca alla natura dell'ente né a
quella che lo stesso riveste ai fini del diritto canonico essendo
attribuita dallo Stato in correlazione con l'attività effettivamente
posta in essere dall'ente che deve perseguire fini di religione e di culto.

Tra le altre disposizioni, in particolare la L. n. 222 del 20 maggio
1985, regola i rapporti Stato-Chiesa in ordine alle norme di diritto
canonico e di diritto civile, da applicare nei confronti di tali enti.

Per il trattamento tributario degli enti ecclesiastici va fatto
riferimento all'art. 20 della Costituzione, che li sottrae a speciali limita-
zioni legislative e a speciali gravami fiscali per la costituzione, la
capacità giuridica ed ogni forma di attività dell'ente.

La L. n. 222/1985 precisa, inoltre, che le attività degli enti
ecclesiastici diverse da quelle di religione o di culto sono soggette,
nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti alle leggi dello

Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.

Oltre alla attività istituzionale, le comunità religiose svolgono all'interno delle unità immobiliari di proprietà, anche altre attività, ad esempio didattiche, costituite da scuole private religiose primarie e/o secondarie, dove, in adesione agli scopi istituzionali e religiosi dell'Istituto, seguendo le direttive della gerarchia ecclesiastica, si occupano dell'educazione dei giovani e dell'assistenza agli anziani.

L'attività didattica intesa come missione, condotta con diligenza e secondo il Carisma di ogni comunità, trova riscontro nella quotidianità nella quale gli istituti, attraverso personale religioso e non, svolgono l'attività suddetta, vale a dire che se, da un lato, esiste una scuola privata religiosa, dall'altro, si tiene comunque conto nella gestione delle rette, delle famiglie più povere e di quelle che non riescono a sostenere totalmente o parzialmente gli oneri delle stesse, in modo da discostarsi nettamente dall'attività commerciale in senso stretto, che ha l'unico legittimo scopo del perseguimento del profitto. nell'ambito di una economia di mercato nella quale la qualità dell'offerta serve per vincere la concorrenza.

La norma di riferimento che sancisce l'esenzione Ici per le fattispecie in questione è costituita dall'art. 7, comma 1, lettere *d*) ed *i*), del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, come novellato dal D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ulteriormente modificato dall'art. 39 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, in L. 4 agosto 2006, n. 248, per effetto della quale, dopo il comma 2 dell'art. 7 del D.L. n. 203/2005, è stato aggiunto il seguente comma *2-bis*: "L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale". La stessa norma stabilisce quindi che sono esenti da Ici "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c*) [ora art. 73, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera *a*), della legge 20 maggio 1985, n. 222."

L'attività posta in essere dall'Ente religioso è sicuramente da annoverarsi tra quelle attività tassativamente indicate dalla norma (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive), nonché le attività di cui all'art. 16, lettera *a*), della

fl

L. 20 maggio 1985, n. 222 (espressamente richiamata dalla legge sull'Ici ossia, le attività di religione o di culto e cura della anime alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana); il legislatore, nell'introdurre l'imposta comunale sugli immobili, ha voluto che le attività di carattere religioso ed altre strettamente connesse fruiscano dello stesso trattamento di favore (Cassazione, sent. n. 4645 dell'8 marzo 2004).

Rileva, inoltre la Commissione, che nell'accertamento l'Ufficio avrebbe potuto indicare eventuali diversi utilizzi dei locali posseduti da parte ricorrente individuando quelli utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali o per fini di lucro (vedi, ad esempio, la locazione degli stessi a terzi per finalità commerciali e non religiosi, la gestione di alberghi e/o case per ferie, eccetera, gestiti con le finalità commerciali proprie di dette attività) che non possono avvalersi dell'esenzione di cui è causa.

Pertanto, alla luce della previsione normativa della lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, la condizione necessaria per fruire dell'esenzione è costituita dal fatto che gli immobili siano utilizzati da enti non commerciali e destinati allo svolgimento di attività oggettivamente non commerciali. Dall'esame degli atti del fascicolo emerge che l'Ufficio non ha dimostrato in modo concreto quali sarebbero le attività poste in essere da parte ricorrente che andrebbero annoverate tra le attività commerciali in senso stretto, ne ha dimostrato quali e quanti sono i locali utilizzati per attività il cui esercizio comporta l'assoggettamento all'imposta in questione.

Per quanto sopra detto, la Commissione rileva che l'Ufficio non ha provato il requisito dell'esclusività dell'attività commerciale posta in essere dalla parte ricorrente, ne ha individuato i locali in cui detta attività sarebbe stata espletata.

La Commissione alla luce degli atti del fascicolo d'Ufficio, delle considerazioni sopra riportate e delle richieste in atti così provvede.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Compensa le spese.

Il Relatore



Il Presidente

